

COMUNE DI RICCIONE

Accordo Operativo "International Riccione Camping Village e Romagna Camping Village"

Permesso Di Costruire

REALIZZAZIONE O.U. E RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE

Unità di attuazione num. B
Viale San Gallo snc; 47838, Riccione (Rn)

SCHEMA CONTRATTO

**SOGGETTO
ATTUATORE:**

**ROMAGNA CAMPING DUE SRL Unipersonale
ROMAGNA CAMPING SRL Unipersonale**

Sede legale_ Via Biondini 27, Forlì (FC)

tel: +39 0543 371100

pec: romagnacampingduesrl@legalmail.it

ped: romagnacampingsrl@legalmail.it

PROGETTISTA:

Arch. Vittoria Roncarati

via degli Ulivi, 39 - 17011 Albisola Superiore (SV) tel: +39 339 3098189

e-mail: roncarativittoria@libero.it PEC: vittoria.roncarati@archiworldpec.it



DATA: Marzo 2021

SCHEMA DI CONTRATTO

[INTEGRABILE/MODIFICABILE IN BASE ALLE PREVISIONE DEGLI ATTI DI GARA DA PREDISPORRE]

SOMMARIO

ART. 1 OGGETTO E DISPONIBILITA' DELL'AREA	2
ART. 2 APPROVAZIONE DEL PROGETTO.....	2
ART. 3 DICHIARAZIONI DELL'APPALTATORE.....	2
ART. 4 SUBAPPALTO E PROFILI DI RESPONSABILITA'	3
ART. 5 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTOPO, DIRETTORE LAVORI, COORDINATORE PER LA SICUREZZA	3
ART. 6 OBBLIGHI E ONERI DEL COMMITTENTE.....	5
ART. 7 INTERVENTO DI TERZI.....	5
ART. 8 OBBLIGHI E ONERI DELL'APPALTATORE	5
ART. 9 DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO.....	8
ART. 10 ADEGUAMENTO DEI PREZZI	8
ART. 11 MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO	8
ART. 12 DURATA DEI LAVORI	10
ART. 13 SOSPENSIONE DEI LAVORI E RICHIESTE DI PROROGA	10
ART. 14 RIMOZIONE E PROTEZIONE DI COSE DEL COMMITTENTE O DI TERZI	12
ART. 15 VARIAZIONI	12
ART. 16 ACCERTAMENTI IN CORSO D'OPERA	13
ART. 17 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO FINALE	13
ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	14
ART. 19 RECESSO	15
ART. 20 PRIVACY.....	16
ART.21 RINVIO.....	16

Capitolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Tra le seguenti parti:

a) (di seguito, il “COMMITTENTE”)

b) (di seguito, l’ “APPALTATORE”)

si conviene e stipula quanto segue

ART. 1 - OGGETTO E DISPONIBILITA' DELL'AREA

1. Il Committente affida all'Appaltatore l'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione relative alla riqualificazione delle infrastrutture pubbliche site in Viale San Gallo s.n.c – Riccione, come meglio descritte nella documentazione tecnico-amministrativa allegata al presente contratto e di cui costituisce parte integrante e sostanziale (di seguito, le “Opere”).
2. Il Committente, in quanto proprietario, ha la disponibilità giuridica dell'area sulla quale dovranno essere realizzate le opere di urbanizzazione di cui al precedente comma 1 e più precisamente dell'area sita in Riccione – Viale San Gallo distinta all'Agenzia del Territorio di Riccione al Foglio 14 particelle 6, 1419 e 1170 (di seguito, l’ “Area”).
3. Il Committente consentirà all'Appaltatore entro il [•] o comunque prima dell'inizio lavori di poter disporre dell'Area libera da ogni impedimento, ostacolo, onere e quant'altro possa impedire o pregiudicare la regolare esecuzione dei lavori per la realizzazione delle Opere.
4. L'Appaltatore dichiara e garantisce di essere a conoscenza dello stato dell'Area e di aver eseguito sopralluoghi al fine di verificare l'idoneità della stessa per la realizzazione delle Opere, senza per tale motivo poter avanzare alcuna pretesa in relazione allo stato de facto dell'Area medesima.

ART. 2 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO

1. Il Committente dichiara che il progetto esecutivo è stato approvato dal Comune di Riccione, secondo quanto predisposto dalla normativa applicabile, con determina n. [•] del [•].

ART. 3 - DICHIARAZIONI DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore dichiara di aver esaminato la documentazione tecnico-amministrativa allegata e di non avere eccezioni o riserve di sorta in relazione a quanto previsto dalla stessa.
2. L'Appaltatore dichiara di essere dotato delle capacità tecnico– organizzative ed economico–finanziarie necessarie per eseguire, in piena autonomia, le Opere, rispettando quanto previsto dalla vigente normativa affinché le stesse siano realizzate a regola d'arte e con l'impiego di materiali con caratteristiche prestazionali corrispondenti alle specifiche di progetto.

5. L'Appaltatore dichiara:
- a) di avere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
- INPS [•]
 - INAIL [•]
 - CASSA EDILE [•]
- b) di applicare integralmente il Contratto collettivo nazionale e territoriale dell'edilizia;
- c) di avere sottoscritto:
- contratto di assicurazione per la RC "all risk" – C.A.R. polizza n. [•] con massimale di euro [•] con la compagnia [•] e con scadenza [•];
 - contratto di assicurazione suppletivo stipulato con [•] per l'ulteriore somma di euro [•] a garanzia di RC per eventuali furti e atti vandalici commessi in dipendenza delle attrezzature di cantiere;
- d) di aver consegnato, prima della sottoscrizione del presente contratto, la fideiussione n. [•] rilasciata da [•], in conformità a quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, il "D. Lgs. n. 50/2016"), a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto medesimo per un ammontare pari al [•] % dell'importo complessivo dell'appalto (ossia pari ad euro [•]).

ART. 4 - SUBAPPALTO E PROFILI DI RESPONSABILITA'

1. È ammesso il subappalto nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 che qui si intende interamente richiamato, ove non già espressamente citato.
2. Ai sensi dell'art. 105, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti del Committente. In nessun caso il subappalto potrà essere opposto al Committente come motivo di giustificazione, causa e/o esimente di responsabilità per inadempienze, ritardi o non perfetta realizzazione delle Opere subappaltate.
3. Ai sensi dell'art. 105, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al precedente periodo.
4. Ai sensi dell'art. 105, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore, nei confronti dei relativi dipendenti, dell'osservanza delle norme sul trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni in subappalto.
5. Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore è, altresì, solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

ART. 5 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE LAVORI, COORDINATORE PER LA SICUREZZA

1. Il Committente dichiara di avere incaricato a svolgere le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (di seguito, il "RUP") il [•], con domicilio in [•] (tel. [•], fax [•], e-mail/Pec [•] iscritto nell'Albo dei/degli [•] di [•], col n. [•].

2. Il Committente dichiara di avere affidato la Direzione dei Lavori a [•] con domicilio in [•] (tel. [•], fax [•], e-mail/Pec [•]) iscritto nell'Albo dei/degli [•] di [•], col n. [•] (di seguito, il "Direttore Lavori").
3. Il Committente riconosce e accetta l'operato del RUP e del Direttore dei Lavori in relazione a tutto quanto attribuito agli stessi ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle altre disposizioni del predetto decreto legislativo.
4. Il Committente dichiara altresì di aver nominato quale del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione, a cui sono affidati i compiti previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (di seguito il "D. Lgs. n. 81/2008"), il [•], con domicilio in [•] (tel. [•], fax [•], e-mail/Pec [•] iscritto nell'Albo dei/degli [•] di [•], col n. [•]).
5. Le eventuali modificazioni agli incarichi evidenziati ai commi precedenti, che dovessero intervenire dopo la stipula del presente contratto, avranno efficacia nei confronti dell'Appaltatore solo se comunicate tempestivamente a quest'ultimo in forma scritta tramite comunicazione a mezzo e-mail o a mezzo posta elettronica certificata.
6. Per tutto quanto non previsto si rinvia al D. Lgs. n. 50/2016 e al D. Lgs. n. 81/2008.
7. L'Appaltatore affida la responsabilità del cantiere a [•] (di seguito, il "Responsabile del Cantiere").
Al Responsabile del Cantiere, che dovrà essere sempre presente durante l'esecuzione l'organizzazione e il controllo del cantiere, è affidata la rappresentanza dell'Appaltatore e la vigilanza in relazione all'osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi e norme in materia di prevenzione e tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Capitolo II

OBBLIGHI E ONERI DELLE PARTI

ART. 6 - OBBLIGHI E ONERI DEL COMMITTENTE

1. Sono a carico del Committente, salvo diversa ed espressa pattuizione, oltre agli obblighi previsti in altre disposizioni del presente contratto:

- a) il pagamento del corrispettivo secondo quanto previsto nel presente contratto, ivi inclusi gli oneri fiscali che per legge risultano di competenza del Committente medesimo;
- b) il pagamento dei costi e il supporto dei relativi oneri per l'ottenimento di permessi e autorizzazioni, necessari per la realizzazione delle Opere. Resta fermo che l'Appaltatore dovrà avere cura di indicare tempestivamente al Committente la necessità di ottenere ulteriori/particolari autorizzazioni al fine di poter iniziare e/o proseguire i lavori per la realizzazione delle Opere;
- c) gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro derivanti dall'applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ove di competenza del Committente.

ART. 7 - INTERVENTO DI TERZI

1. Nell'ipotesi che operino in cantiere soggetti diversi dall'Appaltatore, questi ultimi dovranno preventivamente coordinare la propria attività con l'Appaltatore per non creare ostacolo o situazioni di pericolo o danno all'attività dell'Appaltatore stesso. In ogni caso, tali soggetti non potranno utilizzare attrezzature e servizi di cantiere dell'Appaltatore se non previa espressa autorizzazione e determinazione delle modalità di utilizzo, da parte dell'Appaltatore.

2. L'Appaltatore è esonerato, salvo diversa previsione, dall'onere di custodia del materiale e degli attrezzi di proprietà dei terzi, depositati nell'area di cantiere.

3. Le installazioni di cantiere possono essere utilizzate da terzi, che non possono modificarle senza il consenso scritto dell'Appaltatore e nel rispetto delle normative in materia di sicurezza.

4. Per diverse e contestuali opere affidate ad altri appaltatori, il Committente (e/o Direttore dei lavori) chiede all'Appaltatore la disponibilità di utilizzo delle seguenti attrezzature e/o opere provvisorie: [•] alle seguenti condizioni: [•]

5. Accettando le condizioni di cui sopra, l'Appaltatore, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza, consente l'intervento in cantiere di altre ditte o lavoratori autonomi incaricate/i dal Committente e si impegna ad apportare le eventuali e necessarie modifiche al Piano di Sicurezza e Coordinamento e alle relative comunicazioni delle parti.

ART. 8 - OBBLIGHI E ONERI DELL'APPALTATORE

1. Oltre a tutto quanto previsto dalla legge, l'Appaltatore è obbligato a:

- a) realizzare le Opere a regola d'arte, conformemente alle previsioni progettuali e con l'impiego di materiali con caratteristiche prestazionali corrispondenti alle specifiche di progetto e alla normativa applicabile;
- b) comunicare per iscritto al al Direttore Lavori qualsiasi criticità derivante dalla realizzazione delle Opere;

- c) astenersi dall'accendere fuochi, seppellire o depositare i materiali di scarto e di risulta del cantiere;
- d) provvedere, in relazione ai propri lavori e a quelli affidati ai propri subappaltatori, all'accurata pulizia delle zone d'intervento, inclusi l'asporto, il trasporto e il conferimento di ogni materiale di risulta di cantiere presso gli impianti autorizzati al trattamento o smaltimento dei rifiuti assumendosi ogni onere e obbligo di legge;
- e) rispettare gli obblighi in materia ambientale derivanti dall'applicazione del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e da qualsiasi altra normativa vigente; sono inclusi nel corrispettivo d'appalto tutti gli oneri economici incluse alle spese di trasporto, smaltimento dei rifiuti nonché dei materiali di risulta di cui il Committente dichiara di cedere espressamente la proprietà all'Appaltatore che se ne assume, quindi, le relative responsabilità in materia ambientale;
- f) provvedere alla sorveglianza del cantiere, alla pulizia, allo sgombero -- a lavori ultimati -- delle attrezzature, dei materiali residuati e di quanto altro non utilizzato dell'Appaltatore;
- g) predisporre le opere provvisorie comunemente occorrenti per la costruzione quali steccati, baracche per il deposito di materiali;
- h) provvedere agli allacciamenti per il cantiere alla rete idrica e alla rete di energia elettrica sopportandone i relativi costi;
- i) rispettare gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro derivanti dall'applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e far rispettare gli stessi anche ad eventuali società subappaltatrici in considerazione di quanto previsto dall'art. 105, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale l'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- j) curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore medesimo;
- k) corrispondere alle imprese subappaltatrici gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. L'Appaltatore deve altresì corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- l) presentare prima di ogni pagamento il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità anche relativo a tutti i subappaltatori;
- m) rispettare e a far rispettare le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale e assicurativa contenute nelle disposizioni di legge e nel contratto collettivo nazionale e territoriale di riferimento;
- n) trasmettere al Committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, anche con riferimento agli eventuali subappaltatori;
- o) provvedere ad ogni onere e assistenza per i collaudi e le prove sia in corso d'opera che conclusivi;
- p) consegnare al Committente/Direttore dei lavori, anche ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tutte le certificazioni tecniche e di conformità riguardanti i materiali, i componenti usati e gli impianti installati nella costruzione;
- q) provvedere alla custodia e alla manutenzione delle Opere fino a consegna delle medesime, ai sensi della

normativa applicabile.

Capitolo III

CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

ART. 9 - DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo dell'appalto è determinato A CORPO come meglio specificato nella documentazione tecnico-amministrativa allegata al presente contratto.

2. L'importo complessivo forfettario dell'appalto ammonta a € [•](euro [•]) IVA esclusa di cui € [•]costituiscono oneri per la sicurezza.

Sono escluse le seguenti spese [•]>

ART. 10 - ADEGUAMENTO DEI PREZZI

1. I prezzi unitari e/o a corpo, concordati tra l'Appaltatore e il Committente, contenuti nell'offerta, sono da considerarsi fissi e invariabili fatta salva l'applicazione dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016. Nel caso in cui si manifestino difficoltà di esecuzione derivanti da cause non previste dalle parti, l'Appaltatore è tenuto a darne pronta comunicazione scritta al Committente.

ART. 11 - MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

1. Il pagamento del corrispettivo avverrà nelle seguenti modalità:

- mediante anticipo sul prezzo pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, da corrispondere ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, entro quindici giorni dall'inizio dei lavori, osservando le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto;
- mediante acconti del corrispettivo che, ai sensi dell'art. 113 bis del D. Lgs. n. 50/2016, sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

2. I pagamenti verranno effettuati dal Committente mediante Bonifico bancario sul seguente conto corrente [•], nel rispetto di quanto previsto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

3. Ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis, del D. Lgs. n. 50/2016 sull'importo indicato in ogni stato di avanzamento

lavori il Committente effettuerà una trattenuta dello 0,5% a garanzia della buona esecuzione. Tali somme saranno liquidate entro 15 giorni dalla verifica finale.

Capitolo IV

TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 12 - DURATA DEI LAVORI

1. I lavori avranno inizio il [•] e saranno ultimati entro il [•], secondo il cronoprogramma allegato al presente contratto.
2. La consegna del cantiere, l'inizio e l'ultimazione dei lavori saranno documentati con specifici verbali controfirmati dall'Appaltatore e dal Committente (o Direttore dei Lavori).
3. Per ogni giorno di ritardo sul termine di ultimazione dei lavori di cui al primo comma, qualora il ritardo sia imputabile all'Appaltatore, quest'ultimo è tenuto a corrispondere una penale giornaliera pari al [inserire un valore compreso tra lo 0,3 e 1 per mille] dell'ammontare netto contrattuale. Le penali applicate per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ai sensi dell'art. 113 bis, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
4. Resta ferma la facoltà per il Committente, di richiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 13 - SOSPENSIONE DEI LAVORI E RICHIESTE DI PROROGA

1. Si rinvia all'art. 107 del D. Lgs. 50/2016 ai sensi del quale è possibile disporre una sospensione in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa gli stessi possano essere continuati ed ultimati senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al RUP entro cinque giorni dalla data della sua redazione. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se il Committente si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che

per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

2. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dal Committente per cause diverse da quelle di cui ai punti precedenti, l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 111, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016.
3. La sospensione è in ogni caso disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
4. L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto del Committente. Sull'istanza di proroga decide il RUP, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Capitolo V

ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 14 - RIMOZIONE E PROTEZIONE DI COSE DEL COMMITTENTE O DI TERZI

1. Il Committente deve provvedere, a propria cura e spese e prima della data di inizio dei lavori, a far rimuovere, ovvero a dotare di adeguata protezione, le cose, proprie o di terzi, poste nei luoghi interessati dai lavori, che possano intralciare l'esecuzione dei lavori stessi o che possano esserne danneggiate.
2. Nel caso in cui il Committente non provveda a quanto previsto nel comma precedente, salvo i casi di causa di forza maggiore e di caso fortuito, l'Appaltatore con apposita comunicazione scritta fissa un termine non inferiore a 15 giorni, decorso inutilmente il quale può provvedere direttamente agli adempimenti di cui sopra addebitando le relative spese al Committente.

ART. 15 - VARIAZIONI

1. Le varianti sono ammesse nelle forme e nei limiti dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, osservando le disposizioni previste dal Capitolato speciale d'appalto.

Capitolo VI

VERIFICA DEI LAVORI

ART. 16 - ACCERTAMENTI IN CORSO D'OPERA

1. In corso d'opera potranno essere effettuati sopralluoghi ed eseguiti collaudi parziali (con relativo verbale sottoscritto dall'Appaltatore e dal Direttore dei Lavori) su giustificata richiesta di una delle parti che se ne accollerà le spese.
2. Qualora nel corso dei lavori si accerti che la loro esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite nel contratto, il Committente/Direttore dei Lavori mediante comunicazione scritta può fissare un congruo termine entro il quale l'Appaltatore si deve conformare a tali condizioni.

ART. 17 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO FINALE

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'Appaltatore per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile al Committente, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
2. Entro e non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, si procederà ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 all'esecuzione del collaudo finale. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Committente prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
4. Per effettuare le attività di collaudo, il Committente nomina da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza e che non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 102, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016. Resta inteso che per tutto quanto non previsto nel presente articolo si applica quanto disposto dall'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016.

Capitolo VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D. Lgs. n. 50/2016, il Committente può risolvere il presente contratto, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
 - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
 - c) l'Appaltatore si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Il Committente deve risolvere il presente contratto qualora:
 - a) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.
3. Il Direttore dei Lavori, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni da inoltrare al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, il Committente su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente punto, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei Lavori assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, il Committente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. Nel caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
6. Il RUP nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di

venti giorni, che il Direttore dei Lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D. Lgs. n. 50/2016. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante
8. Nei casi di cui ai suindicati punti 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove il Committente non si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.
9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dal Committente, l'Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dal Committente medesimo; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, il Committente provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese. Il Committente, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del D. Lgs. n. 50/2016, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'Appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

ART. 19 - RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il Committente può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali il Committente prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
4. I materiali, il cui valore è riconosciuto dal Committente a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dei Lavori o dal RUP (in sua assenza), prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.
5. Il Committente può trattenere le opere provvisoriale e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

6. L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei Lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione del Committente nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

ART. 20 - PRIVACY

1. I dati personali saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e in conformità all'informativa sul trattamento dei dati personali che sarà fornita dal titolare del trattamento.

ART. 21 - RINVIO

1. Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si rinvia alle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016, al D. M. 7 marzo 2018, n. 49, al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, ove applicabile, al D. Lgs. n. 81/2008 e al Codice Civile.
2. Le Parti si danno espressamente atto che il presente contratto, così come tutti i suoi allegati, è stato tra loro negoziato e che, pertanto, non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Firma del Committente

Firma dell'Appaltatore

Luogo,.....data.....